

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 07/22/2012**

### **FATTO**

In data 10.06.2009 il contribuente presentava domanda, all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Desio 2, per l'esenzione fiscale relativa alla pensione privilegiata ordinaria militare e contestuale rimborso ritenute e restituzione somme versate

In data 11.06.2009 l'ufficio chiedeva integrazione documentate per poter analizzare la domanda.

In data 04.08.2009 l'ufficio respingeva la domanda di esenzione fiscale e di rimborso delle ritenute IRPEF ex artt. 37 e 38 del DPR 602/73.

In data 30.09.2009 il contribuente depositava, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ricorso contro il rifiuto al rimborso dell'IRPEF anni 2005/2008.

In data 26.11.2009 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Desio 2 depositando atto di costituzione in giudizio ai sensi ex art. 23 D.Lgs. 546/92 con il quale contrastava le eccezioni proposte dal contribuente e concludeva chiedendo di respingere il ricorso e dichiarare non dovute le somme chieste a rimborso, con vittoria delle spese di giudizio.

In data 12.04.2010 il contribuente depositava, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano memorie illustrative.

In data 27.04.2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sezione 16 con sentenza 153/16/10 depositata in segreteria il 11.05.2010 accoglieva il ricorso e dichiarava il non assoggettamento ad IRPEF della pensione.

In data 19.01.2011 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Monza e Brianza depositava appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano censurando la sentenza dei giudici di primo grado, conclude chiedendo la riforma della sentenza appellata e che venga dichiarata la legittimità del provvedimento di diniego opposto.

In data 10.03.2011 il contribuente depositava memoria di costituzione presso la segreteria della Commissione Tributaria regionale di Milano con la richiesta di conferma della sentenza appellata.

Il ricorso è stato trattato all'udienza pubblica del 24.11.2011, sentito il Relatore ed il difensore dell'Ufficio in persona della sua delegata a stare in giudizio Dott.ssa Simona Imperiale, la quale chiede la riforma della sentenza impugnata, per il contribuente nessuno è comparso.

Esaminati gli atti del giudizio, la controversia è stata trattenuta in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con i motivi d'appello l'Ufficio ha censurato l'oggetto della motivazione della sentenza impugnata chiedendone la riforma con l'accoglimento dell'appello proposto.

Il Collegio rileva che il contribuente ha chiesto, con istanza del 04.06.2009, integrata dalla necessaria istanza del 22.07.2009, su richiesta dell'ufficio in data 11.06.2009, il rimborso ex artt. 37 e 38 del DPR 602/73 di tutte le ritenute fiscali effettuate sulla sua pensione privilegiata militare anche a tassazione separata su arretrati pensionistici e ratei mensili di pensione, nonché il rimborso e/o la restituzione di ogni somma corrisposta dal medesimo

contribuente ma non dovuta a titolo di maggiore aliquota d'imposta versata a seguito delle dichiarazioni annuali dei redditi.

Come precisato dal contribuente negli atti difensivi di prime cure, la pensione percepita doveva essere esentata dall'IRPEF ai sensi dell'art. 34 del DPR 601/73 cfr. sentenza Corte Costituzionale n° 387 del 04.11-07.1989 e successive circolari del Ministero delle Finanze n° 16/89, n° 21/91 e n° 104/00, con la quale ultima l'esenzione è stata estesa anche ai militari volontari di ogni arma e corpo per infermità contratte durante il servizio utile alla leva).

Il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate con circolare n° 104/E del 19.05.2000, ha precisato che la esenzione IRPEF deve essere estesa alle pensioni privilegiate spettanti ai militari "volontari" per infermità contratte durante il periodo utile all'espletamento del servizio militare di leva (conformemente al parere n° 1138/97 del 05.05.1998 espresso dal Consiglio di Stato, Sezione 3°).

E non poteva essere altresì considerata altresì la statuizione legislativa che richiede ai militari volontariamente arruolati nelle Forze Armate (Esercito, Marina ed Aeronautica), nelle Forze di Polizia e nell'Arma dei Carabinieri l'obbligatorietà del servizio per tutta la durata della ferma, prevedendo espressamente che tale periodo, se interamente concluso salvo il proscioglimento per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio, valga anche ai fini dell'adempimento degli obblighi di leva.

Risulta dagli atti prodotti in prime cure (foglio matricolare (doc. 6), modello 69 ter del 29.07.1961 (doc. 7), modello 69 ter del 25.03.1966 (doc. 8) e copia della cartella clinica (doc. 9) che il ricorrente fu dichiarato temporaneamente indisponibile all'espletamento del servizio militare di leva a norma della circolare Ministeriale n° 16008/R del 24.06.1950 perché guardia di Pubblica Sicurezza.

Dalla documentazione in atti risulta che in data 16.07.1959 è cessato dal servizio prestato nel predetto Corpo per infermità contratta a causa del servizio stesso ed è stato "dispensato dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'art. 15 T.U: leggi sul reclutamento del esercito e della circolare n° 40030/27/T del 17.12.1956 del M.D.E. , successivamente confermato dall'art. 15 del DPR 14.02.1964 n° 237, dovendosi considerare assolti gli obblighi di leva con il servizio svolto nel Corpa delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Come si evince dal modello 69 ter del 29.07.1961 e del 25.03.1966 al contribuente è stata concessa la pensione privilegiata di cui trattasi con decorrenza dal 09.07.1959 (data del congedo dal Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza) per infermità contratta durante il servizio stesso ritenuto, ad ogni effetto di legge, utile alla leva e quindi ad esso equiparato.

Risulta dall'anamnesi riportata nella cartella clinica della Casa di Cura di Sondalo e dalla documentazione richiamata nel mod. 69 ter del 29.07.1961 che l'infermità riportata dal contribuente che ha dato luogo alla pensione privilegiata è stata contratta nel giugno del 1958 durante il servizio militare utile alla leva prestata in quel periodo nelle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Si richiama al riguardo l'ordinanza n° 16528/09 della Corte di Cassazione che in analoga fattispecie conferma l'esenzione fiscale in conformità con la ormai definitivamente consolidata giurisprudenza, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall'agenzia delle entrate di Napoli in un analogo caso.

In conclusione, il Collegio non ritiene, meritevole di accoglimento l'appello dell'Ufficio, in quanto il ricorrente ha diritto al rimborso di tutte le trattenute IRPEF effettuate dal sostituto d'imposta sulla pensione privilegiata nei periodi d'imposta relativi agli anni 2004-2005-2006-2007-2008 e su ogni arretrato pensionistico liquidato nel corso degli anni medesimi,

ed ha, altresì diritto al rimborso delle maggiori somme versate a seguito delle relative dichiarazioni dei redditi nei quarantotto mesi anteriori alla domanda.

**P.Q.M.**

1) La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Milano, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.

2) Spese compensate.